

**Decreto federale
concernente il credito complessivo
per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria**

Avamprogetto

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 167 della Costituzione federale¹;
visto l'articolo 10 della legge federale del ...² sullo sviluppo futuro
dell'infrastruttura ferroviaria (legge);
visto il messaggio del Consiglio federale del ...³,
decreta:

Art. 1

¹ Per lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria è stanziato un credito complessivo di 5 200 milioni di franchi* (prezzo e stato del progetto 2005, senza rincaro, imposta sul valore aggiunto né interessi intercalari).

² Il credito complessivo è suddiviso fra i seguenti crediti d'impegno:

	Investimenti in mio. Fr.
a. Misure secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge	810
b. Vigilanza sulle misure di cui alla lettera a	10
c. Misure secondo l'articolo 4 capoverso 1 lettera b della legge	4 310
d. Vigilanza sulle misure di cui alla lettera c	20
e. Misure di compensazione per il traffico regionale (art. 5 della legge)	50
Totale	5 200*

Art. 2

Il Consiglio federale gestisce il credito d'impegno. Può in particolare:

- a. liberare i crediti d'impegno in fasi successive;
- b. adeguare il credito d'impegno al rincaro comprovato, all'imposta sul valore aggiunto e agli interessi intercalari.

¹ RS 101

² RS 742.

³ FF 200x ...

* Questo importo e l'attribuzione ai singoli crediti d'impegno sono provvisori; gli importi definitivi saranno stabiliti nel messaggio del Consiglio federale al Parlamento.

Art. 3

¹ I costi già accumulati per la progettazione dello sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria sono addebitati retroattivamente al credito di pianificazione della seconda tappa di FERROVIA 2000 e, pertanto, al credito complessivo di cui all'articolo 1.

² In questo contesto, i seguenti crediti d'impegno sono adeguati come segue:

- a. il credito d'impegno per la ricerca e lo sviluppo di cui all'articolo 4 del decreto federale del 20 dicembre 1999⁴ concernente il preventivo della Confederazione Svizzera per il 2000 è ridotto di 15 milioni di franchi;
- b. il credito d'impegno per la ricerca e lo sviluppo tecnologico di cui all'articolo 4 del decreto federale I dell'11 dicembre 2002⁵ concernente il preventivo per il 2003 è ridotto di 16 milioni di franchi.

Art. 4

¹ Il presente decreto non sottostà al referendum.

² Entra in vigore contemporaneamente alla legge.

⁴ FF 2000 126

⁵ FF 2003 97

